

## RESPONSABILITÀ PER IL FATTO ALTRUI

- istituto giuridico che si ritrova anche nel Codice Civile vigente fino al 30 settembre 2011, ma che è regolamentato più chiaramente nel nuovo Codice Civile, agli articoli 1372-1374;
- *è una forma della responsabilità civile delittuosa che consiste nell'obbligo di riparare il danno cagionato con il fatto illecito ad altre persone;*

### Responsabilità per il fatto del minorenni o di colui che è messo sotto interdizione

- suppone che la **persona** che, ai sensi della legge, di un contratto o di una sentenza giudiziaria, è **tenuta a sorvegliare un minorenni o una persona messa sotto interdizione**, è responsabile del danno cagionato da tali persone (pui' essere tenuta a riparare in natura il danno, a pagare risarcimenti ecc);
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui l'autore non ha capacità di intendere e di volere e non è responsabile per il proprio fatto.
- colui tenuto alla sorveglianza è esonerato (esente) dalla responsabilità soltanto se dimostra che non ha potuto impedire il fatto pregiudizievole.
- i genitori o, a seconda del caso, i tutori, sono esonerati (esenti) dalla responsabilità soltanto se dimostrano che il fatto del minorenni non è la conseguenza del modo in cui hanno adempiuto ai loro doveri decorrenti dall'esercizio della potestà genitoriale, ma di un'altra causa.

### Responsabilità del committente per i preposti

- suppone che colui che, in virtù di un contratto o ai sensi della legge, **esercita la direzione, la sorveglianza ed il controllo (committente) su colui che riempie certe funzioni o certi incarichi nel suo interesse o nell'interesse altrui (preposto)** è responsabile del danno recato dall'ultimo
- il committente non è responsabile se dimostra che la vittima conosceva o, in funzione delle circostanze, avrebbe potuto conoscere, alla data della commissione del fatto pregiudizievole, che il preposto ha agito senza alcun legame con le attribuzioni o lo scopo delle funzioni affidate.

### Correlazione tra le due forme di responsabilità per il fatto altrui

- i genitori non sono responsabili per il fatto del minorenni se dimostrano che sono adempiuti i requisiti della responsabilità della persona che aveva l'obbligo di sorvegliare il minorenni;
- alcuna altra persona, oltre al committente, non è responsabile per il fatto pregiudizievole commesso dal minore che aveva la qualità di preposto.
- nel caso in cui il committente è il genitore del minorenni che ha commesso il fatto illecito, la vittima ha la facoltà di scegliere una delle due forme di responsabilità.

## Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.